



**Società Lucana
di Medicina e Chirurgia**

STATUTO

*per il malato...
...non solo per le malattie*



www.soclucmedchir.it

TITOLO I

Art.1

La Società Lucana di Medicina e Chirurgia, costituita il 27 Novembre 1960, data di approvazione del primo Statuto, è retta dalle presenti nuove norme statutarie che, approvate dall'Assemblea del 28/3/2015, aggiornano le precedenti.

Art. 2

La Società non ha propria personalità giuridica e si configura, a termini del Codice Civile, come Associazione non riconosciuta, regolata dalle norme statutarie liberamente datesi dai Soci.

Art. 3

La Società ha carattere regionale e conserva completa autonomia nei confronti di altre società analoghe, regionali o nazionali.

Art. 4

Nella sua piena autonomia operativa e gestionale e nell'assoluto rispetto della sua apoliticità e dei suoi fini istituzionali, quali risultano dal presente Statuto, la Società opera sotto il Patrocinio della Regione Basilicata - Dipartimento della Sicurezza Sociale. L'Assessore Regionale alla Sanità in carica è Presidente Onorario della Società.

Art. 5

La Società ha sede legale presso il Depositario delle scritture contabili.

TITOLO II

Art. 6

La Società opera nel campo della scienza medica, proponendosi lo scopo di:

- promuovere e favorire la ricerca scientifica e la preparazione culturale e professionale dei Soci;
- contribuire all'insegnamento delle discipline medico-chirurgiche nell'ambito di programmi di perfezionamento, orientamento, formazione, aggiornamento, addestramento specifico, educazione continua dei Soci.

L'attività è svolta in forma autonoma o in associazione e/o compartecipazione con altre Società, Organismi, Scuole, Enti Pubblici o privati, Associazioni, etc., con facoltà di ricevere contributi, sovvenzioni o di stabilire specifiche convenzioni di carattere temporaneo o permanente.

Art. 7

Per conseguire i propri scopi la Società tiene adunanze periodiche, promuove conferenze, incontri e dibattiti su argomenti di pertinenza delle varie specialità mediche e delle scienze a queste correlate. Essa può prendere qualsiasi altra iniziativa, non espressamente prevista dal presente Statuto, che giovi al fine statutario.

Art. 8

La Società si riunisce in seduta scientifica ordinaria almeno una volta all'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga utile per il miglior conseguimento dei fini sociali. Alle sedute scientifiche possono assistere persone estranee alla Società, che siano culturalmente interessate.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo fissa le date, il luogo ed i programmi delle sedute scientifiche ordinarie e straordinarie e ne disciplina lo svolgimento. Dirama ai Soci, con tempestività, gli avvisi inerenti, i quali dovranno contenere il programma della seduta e di eventuali manifestazioni collaterali.

Art. 10

La Società cura la pubblicazione degli “Atti” cartacei su Riviste di Medicina o su propri bollettini e pubblicazioni con particolare riguardo alle ricerche originali. La pubblicazione avverrà secondo le norme e con gli eventuali oneri a carico degli Autori che saranno di volta in volta deliberati dal Consiglio Direttivo, avuto riguardo alle disponibilità finanziarie della società.

Gli “Atti” elettronici sono pubblicati sul Sito della Società senza alcun onere per gli Autori.

Art. 11

Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie la Società potrà bandire concorsi ed assegnare premi per studi e ricerche in campo medico.

TITOLO III

Art. 12

La Società non ha fini di lucro.

Art. 13

I Soci iscritti, salvo i Soci Onorari di cui al successivo art. 21, sono tenuti al versamento di un contributo annuo associativo, la cui entità è determinata dal Consiglio Direttivo entro i limiti massimi stabiliti dall'Assemblea. Il contributo associativo vale per l'anno solare in corso e scade il 31 dicembre. L'obbligo del versamento s'intende tacitamente rinnovato se non disdetto entro il 31 ottobre dell'anno in corso.

Art. 14

Le somme comunque affluite alla Società non possono essere devolute che ai fini societari e devono essere depositate presso Istituti di Credito designati dalla Presidenza o investite in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Dei beni della Società deve essere tenuto inventario e rigorosa contabilità a cura di colui cui questo spetta a norma del presente Statuto.

Art. 15

Gli amministratori dei fondi societari sono responsabili personalmente e solidariamente della loro conservazione e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 16

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono rivalersi sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse, dopo l'esaurimento del fondo comune, rispondono personalmente e solidariamente le persone che hanno agito in nome e per conto della Società.

Art. 17

La Società può stare in giudizio nella persona del suo Presidente.

Art. 18

Finchè la Società dura in vita, i singoli Soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la propria quota in caso di recesso.

Art. 19

All'eventuale scioglimento della Società e alla devoluzione del patrimonio - esaurita la liquidazione - si procede a mente del Codice Civile.

TITOLO IV (Dei Soci)

Art. 20

La società è costituita da Soci Onorari, soci Ordinari, Soci Aggregati e Soci Sostenitori.

Art. 21

I Soci Onorari sono nominati su decisione motivata del Consiglio Direttivo. Essi vengono scelti fra personalità italiane e straniere di chiara fama per meriti professionali e fra coloro che, esercitando in Basilicata, abbiano particolarmente onorato la professione promuovendo il progresso delle scienze mediche nella Regione sotto il profilo scientifico e tecnico o organizzativo e sociale.

Art. 22

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento del contributo annuo associativo e possiedono tutti i diritti propri dei Soci Ordinari.

Art. 23

Sono Soci Ordinari i Laureati in Medicina e Chirurgia o in altra branca strettamente connessa con la Medicina che ne facciano richiesta. Salvo che ostino particolari ragioni di inammissibilità, sulle quali si pronuncia, senza appello, il Consiglio Direttivo, la domanda è automaticamente accolta allorchè ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- che l'aspirante Socio sia nato in Basilicata;
- che, pur senza esservi nato, vi eserciti o vi abbia esercitato la professione;
- che sia iscritto all'Ordine della Provincia di Potenza o di Matera, delle rispettive professioni.

Sulle domande di ammissione dei medici che non siano in possesso di almeno uno dei predetti requisiti decide il Consiglio Direttivo.

Art. 24

I Soci Ordinari sono tenuti al versamento del contributo associativo annuale ed assumono l'impegno morale di partecipare alla vita della Società. Hanno diritto di partecipare alle sedute scientifiche, di presentare in tal sede, relazioni proprie, di prendere parte alle discussioni e ai dibattiti nonché alla pubblicazione dei propri lavori negli "Atti" cartacei ed in quelli elettronici, nel rispetto degli art. 9 e 10 del presente Statuto.

Art. 25

Sono Soci Aggregati coloro che svolgono le loro attività in settori non strettamente connessi con la Medicina. Sono Soci Sostenitori coloro che intendono contribuire alle finalità della Società. Sulla domanda dell'aspirante Socio Aggregato/Sostenitore, si pronuncia, senza appello, il Consiglio Direttivo.

Art. 26

I Soci Ordinari ed Aggregati/Sostenitori che non abbiano ottemperato all'obbligo del versamento associativo sono sospesi dall'attività scientifica e amministrativa della Società nel primo anno di morosità. Il Socio Ordinario o Aggregato/Sostenitore che non provveda al pagamento del contributo per due anni consecutivi, dopo avvertimento e sollecito, cessa di far parte della Società. La regolarizzazione contributiva, in qualsiasi momento avvenuta entro il biennio, reintegra ipso facto il Socio nei suoi diritti. Il Socio decaduto può essere riammesso nella Società a sua nuova domanda e previo saldo delle precedenti pendenze. Comunque sulla nuova domanda si pronuncia senza appello il Consiglio Direttivo.

TITOLO V (Organi Societari)

Art. 27

Gli organi societari sono:

- l'Assemblea Amministrativa;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario-Tesoriere.

Capo 1°: L'Assemblea Amministrativa

Art. 28

L'Assemblea Amministrativa è costituita dai Soci Onorari e dai Soci Ordinari ed Aggregati/Sostenitori in regola col contributo amministrativo. Essa è indetta dal Consiglio Direttivo e si riunisce in seduta Ordinaria una volta all'anno ed in seduta straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. Sedute amministrative straordinarie possono essere, altresì, richieste da un numero di Soci pari almeno ad un decimo dei regolarmente iscritti. I promotori devono giustificare la loro richiesta ponendo in discussione un proprio ordine del giorno. La convocazione avverrà a cura del Consiglio Direttivo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data di presentazione dell'ordine del giorno e con osservanza delle procedure descritte dall'art. seguente. La seduta ordinaria annuale e ogni altra straordinaria dell'Assemblea Amministrativa possono essere convocate anche in occasione di una seduta scientifica, purchè si svolgano separatamente da questa e siano stati soddisfatti gli adempimenti stabiliti dal presente Statuto.

Art. 29

L'avviso di convocazione, non necessariamente, ma preferibilmente in forma di avviso personale e comunque tale da raggiungere il Socio con sicurezza, posta elettronica inclusa, deve pervenire ai Soci, almeno tre giorni prima della data stabilita. I Soci momentaneamente sospesi perché morosi devono essere avvisati di questo e del loro diritto all'immediato reintegro previa oblazione. L'avviso deve essere accompagnato dall'ordine del giorno ed indicare il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo se non sia trascorsa almeno un'ora dall'indizione della prima.

Art. 30

L'Assemblea Amministrativa delibera:

- sullo Statuto;
- sul rendiconto scientifico e amministrativo dell'anno decorso;
- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sul limite massimo del contributo amministrativo;
- su ogni altra questione d'ordine gestionale che le sia sottoposta.

L'Assemblea Amministrativa elegge il Consiglio Direttivo

Art. 31

L'Assemblea Amministrativa delibera validamente in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei Soci presenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti.

Capo 2°: Il Consiglio Direttivo

Art. 32

La Società è retta e amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da undici Membri, nove dei quali sono eletti dall'Assemblea Amministrativa fra i soci titolari del diritto di voto e di ricoprire cariche sociali ed i rimanenti due sono di diritto i Presidenti in carica degli Ordini dei Medici di Potenza e di Matera. Il Consiglio Direttivo dura in carico due anni nel corso dei quali è disciolto soltanto nel caso che si dimettano non meno di quattro dei suoi Componenti eletti. I Componenti del Consiglio Direttivo uscente possono essere rieletti.

Art. 33

Indetta la tornata elettorale, il Consiglio Direttivo in carica cura la compilazione dell'elenco dei Soci aventi in quel momento diritto di voto. Lo invia, contestualmente all'invito di convocazione, a tutti i Soci Onorari, Ordinari ed Aggregati/Sostenitori, informando i Soci temporaneamente sospesi del loro diritto ad essere reintegrati, previa oblazione. I nominativi dei Soci reintegrati saranno reinseriti nell'elenco dei votanti e votabili con la maggior diligenza e tempestività tecnicamente possibili.

Art. 34

Il voto è segreto ed avviene mediante scheda predisposta dalla Segreteria. La scheda deve recare il timbro della Società con la sigla del Presidente.

Art. 35

Il Presidente in carica è garante della regolarità della votazione. Alle operazioni di voto sovrintendono due Soci, indicati estemporaneamente dall'Assemblea fra gli iscritti nell'elenco dei votanti e votabili. Al termine delle operazioni essi procederanno allo spoglio delle schede e annunceranno i risultati.

Art. 36

Ogni Socio ha facoltà di votare non più di nove nomi dall'elenco dei votanti e votabili. Risulteranno eletti i cinque maggiormente votati fra gli iscritti della Provincia di Potenza e i quattro maggiormente votati fra gli iscritti della Provincia di Matera.

Art. 37

Il Consiglio neoeletto si riunisce nel più breve tempo possibile, preferibilmente nella sede stessa dell'avvenuta votazione. Ne assume la presidenza il più anziano degli eletti; il più giovane di questi funge da segretario. A detta riunione presenziano il Presidente ed il Segretario - Tesoriere uscenti.

In tal sede il Consiglio Direttivo neoeletto elegge nel suo interno, a maggioranza semplice dei voti:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario - Tesoriere, avendo riguardo a quanto disposto dal successivo art. 45;
- nomina tre Revisori Effettivi ed un Revisore Supplente fra i Soci iscritti nell'elenco dei votanti e votabili, che non facciano parte del Consiglio (Art. 47);
- l'Officer Responsabile della Crescita Associativa, avendo riguardo a quanto disposto dal successivo art. 48;
- l'Officer Telematico, avendo riguardo a quanto disposto dal successivo art. 49;
- l'Office Responsabile dei rapporti con le altre Società Scientifiche e Culturali della Regione, avendo riguardo a quanto disposto dal successivo art. 50.

Al termine delle operazioni il Presidente uscente effettua il passaggio delle consegne al subentrante. Il verbale di quest'ultima operazione è redatto a parte dal Segretario - Tesoriere uscente ed è da lui sottoscritto insieme al subentrante.

Tutte le cariche societarie sono gratuite.

Art. 38

Oltre a conferire le cariche sociali e a nominare i Revisori, il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- delibera sulle convocazioni delle sedute scientifiche e ne fissa la sede, la data ed il tema, eventualmente designando, a propria discrezione, uno o più relatori ufficiali;
- delibera sulla regolamentazione di svolgimento delle predette;
- delibera sull'indizione di manifestazioni culturali svolgentisi al di fuori delle sedute scientifiche programmate, ai sensi dei precedenti art. 7 e 10;
- delibera su incarichi particolari da affidarsi ad uno o più Soci;
- delibera sulla pubblicazione degli "Atti", sulla modalità della stessa, e sugli oneri inerenti, eventualmente, a carico degli Autori;
- nomina i Soci Onorari;
- conferisce, motivando, eventualmente, a costoro, cariche onorifiche;
- ammette i Soci Ordinari e gli Aggregati/Sostenitori e ne dichiara l'eventuale decadenza ai sensi del Presente Statuto;
- vigila sull'osservanza dello Statuto, sulla regolare gestione amministrativa e sulla situazione morale e sociale della Società;
- fissa l'ammontare della quota sociale annua nel rispetto dell'art. 13;
- designa il Depositario delle scritture contabili.

Art. 39

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su proposta firmata da almeno tre Consiglieri. Esso delibera validamente quando siano presenti almeno cinque dei Componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. I Consiglieri che siano impediti di partecipare alla seduta, sono tenuti a darne tempestivo avviso al Segretario - Tesoriere.

Art. 40

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale a cura del Segretario - Tesoriere, che lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente ed ai Consiglieri presenti alla seduta, dopo approvazione.

Capo 3°: Il Presidente

Art. 41

Il Presidente ha la rappresentanza della Società. È eletto dal Consiglio Direttivo come descritto dall'art. 37, dura in carica finché dura il Consiglio stesso e può essere rieletto.

Art. 42

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, presiede alle sedute scientifiche ed amministrative e provvede al funzionamento ordinario della Società.

Art. 43

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vice Presidente. Questi collabora, d'ordinario, con il Presidente in ordine agli adempimenti di competenza dello stesso.

Capo 4°: Il Segretario - Tesoriere

Art. 44

Il Segretario - Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo come già descritto dall'art. 37, dura in carica finchè dura il Consiglio e può essere rieletto.

Art. 45

La Segreteria - Tesoreria ha sede presso il Segretario - Tesoriere. Il Consiglio Direttivo valuterà, caso per caso, l'opportunità operativa che Presidenza e Segreteria - Tesoreria, abbiano sede nello stesso luogo.

Art. 46

Il Segretario - Tesoriere, avvalendosi anche del servizio telematico della Società, tiene la corrispondenza ordinaria della Società, dirama gli inviti di convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea secondo quanto deciso dal Consiglio e disposto dal Presidente, cura l'organizzazione delle sedute scientifiche e di ogni altra riunione, redige i verbali delle sedute. Delle entrate, come delle uscite, tiene regolare registrazione avvalendosi del servizio di contabilità della Società.

Capo 5: I Revisori

Art. 47

I Revisori dei Conti sono quattro, tre effettivi ed uno supplente. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica finchè dura il Consiglio che li ha nominati.

In caso di dimissioni anticipate di un Revisore, subentra il Supplente ed il Consiglio nomina un nuovo Supplente.

I Revisori controllano la gestione amministrativa ed economica della Società e ne riferiscono nella seduta amministrativa ordinaria. Partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo, del quale deve essere fatta menzione nel verbale.

Capo 6:

L'Officer responsabile della Crescita Associativa

Art. 48

L'Officer responsabile della Crescita Associativa cura in modo particolare l'Associazione dei giovani laureati, curandone le motivazioni, l'accoglienza e la promozione.

Capo 7: L'Officer Telematico

Art. 49

L'Officer Telematico cura del Sito WEB della Società, l'archivio, le comunicazioni e le pubblicazioni elettroniche.

Capo 8: L'Officer responsabile dei rapporti con le altre Società Scientifiche e Culturali della Regione

Art.50

L'Officer Responsabile dei rapporti con le altre Società Scientifiche e Culturali della Regione, cura, riferendone al Consiglio Direttivo, le possibili integrazioni con altre Associazioni sul territorio regionale e che abbiano finalità correlabili a quelle della Società.

Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea dei Soci, riunitasi a Venosa il giorno 8 dicembre 1982, aggiornato in Matera il 16 giugno 2002 ed aggiornato e modificato in Matera il 28 marzo 2015.